

d'incendio o di qualsiasi altra molestia, vendono ed alienano alla suddetta fig: Giuseppina Pisco, che nei nomi suddetti in compra accetta, una casa terrana, sita in Barbera, via Nuova N° 24, confinante con casa di Felleguino Ferricone, con casa di Adolfo Nicolò e con casa di Cavarmine Francesco, notata nel catasto fabbricati di Barbera all'art. 671 sotto nome di Maniscalco Pasario coll'imponibile di 1000, soggetta alla sola feudalità, che la fig: Pisco nei nomi suoi accetta e si obbliga pagare da questo bimestre in poi; del resto dichiara i venditori, che la suddetta casa terrana è franca d'arresti di detto peso e libera di qualsiasi altro peso, servitù ed ipoteca, e di loro piena proprietà e disponibilità e non l'hanno ad altri venduto, né in qualsiasi altro modo alienato.

Della suddetta casa terrana la signora Pisco nei nomi suoi avrà la proprietà, il materiale possesso e godimento da oggi innanzi e perpetuamente di tutti e di tutte le attinenze, dipendenze ed accessori; dinanzi ai venditori Maniscalco e Fazina si spogliano d'ogni diritto, ragione ed azione di fatto e vantano sulla sopradescritta casa terrana di cui in questo modo e surrogano nella migliore e più valida forma l'acquirente fig: Pisco nei nomi suoi, in favore

della quale hanno già eseguito la reale tradizione come di legge.

La presente compra vendita è stata convenuta ed accettata per il prezzo di lire centoottantuno e cent venticinque che i venditori Maniscalco e Fazina dichiarano d'avere ricevuto in moneta di corso legale nel Regno della fig: Pisco, a cui rilasciano ampia e valida quietanza e dichiarano casto d'avere pagato la suddetta somma, metà con denaro proprio e metà con denaro di detto suo marito.

I venditori Maniscalco e Fazina si riservano la facoltà di riscattare la suddetta casa terrana nel termine di un anno da oggi, mediante rimborso alla signora Pisco nei nomi del prezzo di vendita di cui sopra e d'iscarsa in lire centoottantuno e cent. venticinque, rimborsi delle spese del presente atto, soltura catastale, copia legale e trascrizione ipotecaria, così come saranno liquidate dal notaio sottoscritto. Scorso infrattemporalmente il suddetto termine di un anno, senza che i venditori avessero fatto uso della facoltà del riscatto, la presente vendita sarà definitiva e casto non potranno eccipere con alcuna. Le parti rinunciano a qualsiasi iscrizione di ufficio.

1897  
*[Signature]*  
*[Signature]*